

Pianca Marco



Dottore Forestale

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI PORDENONE**

COMUNE DI CANEVA

Proprietà: COMUNE DI CORDIGNANO

**CAPITOLATO PARTICOLARE D'ONERI PER LA VENDITA DI
LOTTI BOSCHIVI DI PROPRIETA' PUBBLICA**

Vendita di un lotto boschivo denominato "Costa Lusiera", particella n. 9 del Piano di Riassetto Forestale delle Prealpi Vittoriesi, costituito da n. 1.598 piante in piedi, di cui n. 1.509 piante di latifoglie e n. 89 piante in piedi di conifere per presunti complessivi mc 818,67 di massa lorda.

MASSA LORDA PRESUNTA

mc 628,03 di latifoglie

mc 190,64 di conifere

VALORE STIMA

20.565,87

Dr. For. Marco Pianca



Vittorio Veneto, 4 aprile 2018

**REGIONE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE GENERALE DELLE FORESTE**

CAPITOLATO TECNICO

per le utilizzazioni del patrimonio boschivo di proprietà di Enti

Proprietà o Piano di assestamento:

Piano di Riassetto Forestale delle Prealpi Vittoriesi in Comune di Cordignano

Particella n. 9 località COSTA LUSIERA

Vendita di n. 1.509 piante di faggio e n. 89 piante di conifere

Massa lorda presunta: mc 628,03 (faggio) e mc 190,64 (conifere)

Valore di stima: € 20.565,87

Vittorio Veneto, lì 4 aprile 2018

IL TECNICO COMPILATORE _____ Pianca dr. for. Marco



CAPITOLATO TECNICO

Per la vendita di piante in piedi, al prezzo di macchiatico base di Euro 37,50 al mc. per le conifere e di Euro 22,50 alla tonnellata per il faggio, di presunti mc. 171,57 netti di legname ricavabile da n. 89 piante di conifere e di stimate tonnellate 628,03 di legname ricavabile da n. 1.509 piante di faggio radicate nella particella forestale n. 9 del Piano di Riassetto Forestale di proprietà del Comune di Cordignano (TV).

A) OGGETTO DELLA VENDITA

Art. 1 - La specie, quantità e valore delle piante di cui l'Ente esperisce la vendita, risultano dal prospetto che segue.

I ribassi eventuali per botoli, sottomisure e legname da imballaggio sul prezzo di aggiudicazione dovranno essere preventivamente stabiliti dall'Ente venditore sull'avviso d'asta.

SPECIE LEGNOSA	Numero di piante	Valore presunto degli assortimenti	Quantità	Prezzo di macchiatico	VALORE PRESUNTO
Conifere	89	Assortimento unico netto	171,57 mc *	€ 37,50 al mc	€ 6.434,14
Faggio	1.509	Legna da ardere	628,03 t **	€ 22,50 alla t.	€ 14.130,65

* La quantità evidenziata si riferisce al volume netto.

** Si stima che 1 mc di faggio pesi una tonnellata e che, vista la modalità di stima del volume e la destinazione del materiale a legna da ardere, il volume netto e quello lordo coincidano.

Art. 2 La vendita delle piante in piedi avviene a tutto rischio, vantaggio o danno dell'aggiudicatario. A proprie spese e cura egli provvede ad eseguire il taglio, l'allestimento, l'esbosco ed il trasporto del legname, nonché tutti gli eventuali lavori che si rendessero necessari a tal fine o che venissero stabiliti nel progetto di taglio, senza che per ciò egli possa pretendere indennità o compensi di sorta.

Art. 3 La vendita del legname viene eseguita a piante in piedi oppure in lotti già allestiti e per la quantità presunta, secondo quanto previsto nel precedente art. 1, salva la misurazione definitiva che avverrà ai sensi del presente Capitolato. L'aggiudicatario dovrà accettare la quantità di legname risultante dalla misurazione senza sollevare eccezioni per eventuali aumenti o riduzioni in confronto ai dati d'appalto, a condizione che l'aumento o il difetto non superi il 20%. In tale ipotesi egli potrà rispettivamente rinunciare alla quantità eccedente oppure chiedere un assegno suppletivo a congruaglio dell'intero quantitativo risultante in difetto.

Art. 4 Le piante sono contrassegnate su apposita specchiatura alla radice o al colletto con il martello forestale, regolarmente iscritto al "Registro dei martelli forestali della Regione Veneto" con il n.250 e così contraddistinto:

I TV 343 MP.

B) CONSEGNA DEL BOSCO MARTELLATO

Art. 5 Le ditte forestali che materialmente effettuano le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco del lotto martellato dovranno essere provviste del certificato di idoneità forestale comprovante la propria capacità tecnica e direttiva nella esecuzione delle utilizzazioni boschive (ai sensi dell'art. 38 e segg. del DPR n. 0274/Pres dd 29/12/2012). Il certificato è esclusivamente quello rilasciato a tal fine dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 6 L'aggiudicatario (e/o il responsabile dei lavori nel caso di utilizzazioni in economia o a cottimo di lavorazione) dovrà inoltrare domanda di consegna, in carta legale, citando gli estremi del Certificato di idoneità forestale, all'Ente proprietario. Nel termine di un anno dall'esecutività della delibera di aggiudicazione, l'aggiudicatario è tenuto a ricevere in consegna il bosco martellato.

La consegna, effettuata dal tecnico forestale direttore delle operazioni di taglio alla presenza del rappresentante dell'Ente venditore, dell'aggiudicatario e/o dell'impresa che materialmente esegue i lavori,

potrà aver luogo:

a) normalmente in sito: nel qual caso il tecnico incaricato della consegna indicherà all'impresa esecutrice dei lavori le piante martellate e da tagliare, gli accorgimenti tecnici da osservare in fase di esecuzione dell'utilizzazione, l'eventuale divieto dell'uso di mezzi cingolati in bosco, le vie di trasporto e strascico ed i luoghi di deposito del legname, nonché la prescrizione, in particolari condizioni, della scortecciatura sul letto di caduta, le modalità dell'eventuale accatastamento della ramaglia e di ogni altra indicazione utile ad una corretta esecuzione dei lavori. In questa fase l'aggiudicatario e/o il rappresentante dell'impresa esecutrice dei lavori potrà segnalare la presenza di ceppi recisi o indizi di danni anteriormente commessi;

b) eccezionalmente in via fiduciaria. In tal caso il richiedente rinuncia preventivamente a qualsiasi pretesa d'indennizzo per eventuali mancanze di piante assegnate e si assume la responsabilità di qualsiasi danno esistente.

L'Ente venditore è tenuto ad esibire in questa fase la dichiarazione dell'avvenuto accantonamento delle somme di cui agli articoli 28 e 32 del presente capitolato. La ditta acquirente e/o quella esecutrice dei lavori dovrà esibire il Certificato di Idoneità Forestale.

Di quanto sopra verrà redatto apposito verbale da parte del direttore delle operazioni di taglio.

Art. 7 Non si potrà dare inizio ai lavori prima della consegna, pena l'immediata sospensione degli stessi ed il pagamento di una penale di Euro 123,29. Il verbale di consegna, redatto da tecnico forestale qualificato, dovrà essere controfirmato dalle parti in causa.

Art. 8 L'aggiudicatario (e/o la ditta esecutrice dei lavori) è responsabile, a partire dal giorno della consegna sino a quello del collaudo, dei danni commessi nel bosco.

Art. 9 L'aggiudicatario (e/o la ditta esecutrice dei lavori) dovrà dare preavviso all'ISPETTORATO AGRICOLTURA E FORESTE competente per territorio e all'Ente venditore della data di inizio lavori.

Dopo la firma del verbale di consegna l'aggiudicatario non è garantito della proprietà del legname in quanto allo stesso corre l'obbligo della custodia, poiché con l'atto in parola, viene trasferito il possesso conservativo della zona dell'utilizzazione, fatto salvo il verificarsi di eventi di forza maggiore.

C) ESECUZIONE DELL'UTILIZZAZIONE

Art. 10 Nei giorni di forte vento dovrà sospendersi l'abbattimento delle piante. Le piante saranno recise sopra la specchiatura recante l'impronta del martello forestale e raso terra dalla parte del colletto a monte o, comunque, ad un'altezza non superiore ad 1/3 del diametro della ceppaia.

Nel corso dell'utilizzazione del legname l'aggiudicatario e/o la ditta esecutrice dei lavori dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per arrecare il minor danno possibile al bosco seguendo le indicazioni a tal fine fornite dal direttore delle operazioni di taglio.

Art. 11 E' proibito all'aggiudicatario effettuare il taglio di qualsiasi pianta non martellata, sotto penalità delle leggi forestali in vigore. In caso di urgenza il direttore delle operazioni di taglio è autorizzato ad assegnare direttamente, su richiesta della ditta interessata, le piante non martellate, per un'integrazione di massa assegnata fino al 10%, che risultassero necessarie ai fini della lavorazione, dandone comunicazione all'ISPETTORATO AGRICOLTURA E FORESTE competente ed all'Ente venditore con una apposita relazione finale di assegno. In questa relazione potranno essere ricompresi i tagli forzosi per schianti costituiti da piante divelte o stroncate, i tagli di piante instabili in aree soggette a movimenti franosi, i tagli fitosanitari, i tagli di piante lungo i tracciati di vie d'esbosco, singoli prelievi di piante che impediscono un corretto abbattimento o utilizzazione.

Art. 12 L'acquirente dovrà tagliare ed acquistare al prezzo di aggiudicazione le piante difettose, deperite, danneggiate, schiantate ed eventualmente tagliate in contravvenzione, che si riscontrassero nel corso della lavorazione e fino al termine di essa, sempreché il quantitativo non superi il 20% della massa presunta del lotto, con diritto di opzione, sulla eventuale eccedenza.

Art. 13 L'utilizzazione dovrà essere fatta a regola d'arte, in modo da ricavare il maggior quantitativo di prodotto commerciale. Oltre ai tronchi di misura normale, l'aggiudicatario ha l'obbligo di allestire i botoli e le sottomisure unicamente da piante non atte a fornire misure normali. In caso di inosservanza il materiale verrà computato come misura normale.

Art. 14 E' vietato introdurre nella tagliata e nelle zone limitrofe, legname proveniente da altro luogo prima che sia stata effettuata la misurazione.

Art. 15 L'aggiudicatario è obbligato a tenere i passaggi e le vie del bosco martellato sgombri, in modo da potervi sempre e dovunque transitare liberamente. In difetto od effettuando non a regola d'arte le indicazioni riportate nel progetto di taglio, tali interventi, nonchè quelli indispensabili per il ripristino dello stato dei luoghi, potranno essere realizzati d'ufficio, da parte dell'Ente venditore con spese a carico dell'aggiudicatario, rivalendosi sul deposito cauzionale.

Art. 16 Il concentramento ed il trasporto del legname dovrà avvenire solamente attraverso le piste, gli avvallamenti o i sentieri già esistenti. In loro assenza si dovranno seguire gli itinerari individuati nel progetto di taglio. In ogni caso dovranno sempre essere usati tutti i mezzi e le cautele atti ad evitare danni al suolo e soprassuolo compresa la sospensione delle operazioni di esbosco nelle giornate di forte piovosità.

Art. 17 In fase di esecuzione dei lavori il direttore delle operazioni di taglio, per sopravvenute necessità, potrà impartire ulteriori disposizioni cui la ditta esecutrice dovrà attenersi.

Art. 18 L'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro 18 mesi a partire dalla data del verbale di consegna, salvo eventuale proroga dovuta a cause di forza maggiore. La richiesta di proroga dovrà pervenire da parte della Ditta esecutrice almeno 15 giorni prima della data di ultimazione dei lavori.

Le infrastrutture provvisorie realizzate per l'utilizzazione dovranno essere smantellate entro le scadenze prescritte.

D) MISURAZIONE DEL LEGNAME RICAVALTO

Art. 19 La misurazione del materiale utilizzato, dovrà effettuarsi non appena ultimato l'allestimento. A tale scopo l'aggiudicatario e/o la ditta esecutrice dei lavori dovrà inoltrare apposita domanda all'Ente venditore.

Art. 20 A tutti gli effetti le misure considerate nel presente Capitolato, salvo diversa destinazione stabilita dall'Ente venditore in sede d'avviso d'asta, vengono così individuate:

1. MISURE NORMALI:

Tronchi del diametro a metà di cm. 25 e più e della lunghezza di m. 4 e più;

2. SOTTOMISURE E TRAVATURE:

Tronchi del diametro a metà da cm. 24 a cm. 15 e della lunghezza di m. 4 e più.

3. ZOCCHI o BOTOLI:

Tronchi di diametro da cm. 25 e più e della lunghezza di m. 2 - 2.20 - 2.50 - 3 - 3.50. Detti zocchi o botoli godono dello sconto del 20 % per la loro minore lunghezza e pertanto debbono essere ricavati da legname con le stesse caratteristiche di quello da m. 4 e se presentano difetti sarà accordato in sede di misurazione uno sconto da determinarsi caso per caso.

Per i tronchi sopradetti è concessa una maggiore lunghezza di cm. 25 di salvalegno; nel caso di particolari condizioni di esbosco e sempre comunque per tronchi di grosse dimensioni, sarà tollerata una maggiore lunghezza da fissarsi all'atto della consegna. La normale tappa della sezione di base del 1° tronco non è computabile nelle tolleranze di maggiore lunghezza.

4. LEGNAME DA IMBALLAGGIO

Tronchi da m. 2 in avanti non aventi caratteristiche tali da poter essere inclusi nelle categorie precedenti con diametro in punta non inferiore a cm. 10.

Tutti i tronchi di qualsiasi misura che presentino difetti tali da non poter essere classificati legnami da opera.

5. ALTRI ASSORTIMENTI

Art. 21 Qualora l'aggiudicatario avesse la convenienza di allestire assortimenti di dimensioni diverse da quelle elencate nell'articolo precedente, ne è in facoltà ma, agli effetti del pagamento, verranno considerati al prezzo delle misure normali. Nel caso di allestimento di piante intere la misurazione dovrà essere effettuata per sezioni di m. 4.00.

Art. 22 La massa cubica dei singoli tronchi normali da sega, delle sottomisure e dei botoli si ricaverà dalla misurazione del diametro a metà della lunghezza, evitando però incisioni esistenti sul tronco ed i nodi. Nella misurazione del diametro, la frazione di centimetro verrà trascurata. Per i tronchi non perfettamente rotondi, il diametro a metà verrà computato facendo la media dei due diametri ortogonali. La misurazione sopra corteccia darà luogo ad uno sconto sul prezzo di aggiudicazione di tutti gli assortimenti, o della misura unica del 10 % o distinto per specie legnosa secondo il prospetto sotto riportato, in cui vengono evidenziate le percentuali di volume della corteccia per le principali specie legnose. (Dati tratti dal Manuale

SPECIE	PERCENTUALE DI CORTECCIA
Abete bianco	8-12 % (generalmente 10 %)
Abete rosso	7-14 % (generalmente 10 %)
Larice	20-25 %
Pino silvestre	10-20 %
Pino cembro	10 %
Pino domestico	18-32 %
Pino marittimo	16-30 %
Faggio	4-10 %
Castagno	5-15 %
Carpino	5- 7 %
Rovere, farnia	10-15 %

Art. 23 Di norma la misurazione sarà fatta sul letto di caduta delle piante. Le operazioni di misurazione, effettuate in unica soluzione, potranno aver luogo in qualunque epoca dell'anno ad eccezione del periodo in cui il terreno è troppo coperto di neve. Solo in casi particolari la misurazione potrà essere fatta anche parzialmente. Nella ipotesi di schianti molto sparsi, l'esbosco può essere autorizzato prima della misurazione. In tal caso l'interessato è tenuto a farne esplicita richiesta nella domanda di misurazione. La misurazione ed il conteggio del legname ricavato saranno effettuati dal direttore delle operazioni di taglio in qualità di dirigente delle operazioni di misurazione nonchè arbitro, alla presenza di un rappresentante dell'Ente venditore e della ditta aggiudicataria. Il dirigente delle operazioni di misurazione redigerà apposito verbale che dovrà essere accettato da ambo le parti. L'Ente venditore è tenuto a fornire la mano d'opera necessaria per la misurazione.

Art. 24 All'atto della misurazione, i tronchi che dovessero presentare difetti gravi o comunque ben visibili goderanno di sconti sulle misure normali. L'entità degli sconti sarà fissata caso per caso. Un eventuale sconto unico potrà essere concesso prima di iniziare le operazioni di misurazione: esso verrà determinato dal direttore delle operazioni di taglio in accordo con l'Ente venditore e l'aggiudicatario. In tal caso saranno da escludersi ulteriori particolari sconti per qualsiasi difetto.

Art. 25 Il legname escluso dalla misurazione rimarrà di proprietà dell'Ente venditore, senza che l'aggiudicatario abbia diritto a compensi di sorta o rifusione di spese. Non sarà tenuto conto del deterioramento del legname impiegato per la costruzione delle infrastrutture o di qualsiasi altro manufatto funzionale all'utilizzazione; legname che dovrà essere dall'aggiudicatario interamente pagato.

Art. 26 In fase di misurazione verrà fatta la consegna del legname all'aggiudicatario, che ne diverrà proprietario solamente dopo il rilascio, da parte dell'Ente venditore, della relativa quietanza di pagamento.

E) MODALITÀ' DI PAGAMENTO

Art. 27 L'atto di compravendita da stipularsi tra l'Ente venditore e l'aggiudicatario stabilirà le modalità di pagamento del legname misurato.

Art. 28 Ai sensi dell'art. 22, secondo comma, della Legge Forestale Regionale, l'Ente venditore, anche nel caso di taglio straordinario, è tenuto ad accantonare su apposito capitolo di bilancio, oltre alle somme derivanti dalla applicazione delle penali di cui al presente capitolato, anche quelle per lavori colturali al fine di migliorare la struttura dei boschi e perseguirne la normalizzazione della provvigione, comunque non inferiori al 10%. Nel caso di lotti venduti allestiti, l'accantonamento dovrà essere eseguito sulla base del valore di vendita decurtato dei costi di trasformazione. A questo fondo, opportunamente incrementato, possono essere attinte le somme per il pagamento delle spese connesse al progetto di taglio ed

all'utilizzazione, in considerazione del fatto che la corretta applicazione delle tecniche selvicolturali rappresentano un presupposto fondamentale per il conseguimento degli obiettivi di conservazione e miglioramento delle superfici boscate.

F) VERIFICA DELLA NON COMPROMISSIONE DELL'ADEGUATO LIVELLO DI VITALITÀ PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI PROPRIE DEL BOSCO

Art. 29 Il direttore tecnico delle operazioni di taglio provvederà alla rilevazione di eventuali danni arrecati al bosco, purché evitabili, che verranno elencati di volta in volta in un prospetto (verbale di rilievo danni) da sottoscrivere dalle parti in causa con le eventuali controdeduzioni. L'elenco in parola servirà di base per le operazioni di verifica della non compromissione dell'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco.

Art. 30 Entro quindici giorni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimazione dei lavori, dovrà pervenire, per il tramite dell'Ente proprietario, la relazione di verifica finale redatta dal Direttore delle operazioni di taglio, all'ISPettorato AGRICOLTURA E FORESTE competente per territorio che, limitatamente alla parte concernente la non compromissione dell'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco, lo approva entro trenta giorni dalla data di presentazione.

Art. 31 La verifica della non compromissione dell'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco sarà eseguito dai funzionari del dell'ISPettorato AGRICOLTURA E FORESTE competente. Alle operazioni di verifica potranno assistere il rappresentante dell'Ente venditore e l'aggiudicatario, nonché il direttore delle operazioni di taglio. Le risultanze del verbale di verifica, nel quale saranno fissati i compensi e le penalità da pagarsi per le infrazioni al presente Capitolato, saranno inappellabili.

Art. 32 La cauzione che l'aggiudicatario dovrà versare a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivati dal progetto di taglio, dal presente capitolato e dal contratto di compravendita viene determinata nel contratto stesso e comunque non potrà essere inferiore al 10% del presunto valore complessivo del macchiatico del legname, detta cauzione potrà essere sostituita da una polizza fideiussoria di pari importo. Detta cauzione potrà essere restituita solo dopo che il verbale di verifica sarà ufficialmente trasmesso all'Ente venditore e l'aggiudicatario avrà pagato tutti i compensi e le eventuali penalità fissate nel verbale di verifica.

Art. 33 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà firmare il Capitolato tecnico, in segno di presa conoscenza e completa accettazione delle norme in esso contenute.

Art. 34 Nel caso che l'aggiudicatario ometta di soddisfare a tempo debito, e nel modo prescritto, in tutto o in parte le condizioni e gli obblighi del presente Capitolato e del relativo contratto, l'Ente venditore avrà piena facoltà nel costringerlo, unitamente all'eventuale fideiussore, nelle vie di legge.

Art. 35 Lo svincolo del deposito cauzionale, o della eventuale fideiussione, è subordinato alla presentazione da parte della ditta aggiudicataria all'Ente proprietario, di un'autocertificazione prodotta ai sensi e per gli effetti degli artt.18,19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 attestante che la ditta acquirente è in regola con gli adempimenti assicurativi e contributivi.

Art. 36 Tutte le spese connesse al progetto di taglio ed all'utilizzazione sono a carico del venditore.

Art. 37 Ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Ente venditore e la Ditta aggiudicataria, che non si sia potuta definire in via amministrativa, verrà deferita ad un collegio arbitrale composto da tre persone, una scelta dall'Ente venditore, una dalla Ditta aggiudicataria e la terza d'accordo tra le parti da individuarsi anche nella figura del Dirigente del ISPettorato AGRICOLTURA E FORESTE competente per territorio o suo delegato.

Art. 38 Penalità.

- L'aggiudicatario e/o la ditta esecutrice dei lavori è obbligato ad utilizzare tutte le piante martellate; per ogni pianta non utilizzata sarà assoggettato al pagamento di una penale di € 10,33 oltre al valore del legname ricavabile valutato al prezzo delle misure normali.
- Per ogni ceppaia a cui casualmente sia stata tolta o resa invisibile l'impronta del martello forestale l'aggiudicatario pagherà, in sede di collaudo, una penale di €. 10,33 purché il fatto venga tempestivamente comunicato al Proprietario che provvederà agli opportuni accertamenti al fine di consegnare il numero delle ceppaie danneggiate nella relazione di verifica finale redatta dal Direttore

delle operazioni di taglio. In caso contrario si riterrà come pianta tagliata non martellata.

- Per ogni danno arrecato, se evitabile, l'aggiudicatario pagherà all'Ente venditore il triplo del suo ammontare, da valutare a mezzo del prezzo di aggiudicazione delle misure normali; inoltre potrà essere passibile di contravvenzione forestale ai sensi della Legge Forestale Regionale vigente.
- In caso di violazione del primo comma dell'art. 11 l'aggiudicatario dovrà corrispondere all'Ente venditore il triplo del valore delle piante tagliate indebitamente e valutate al prezzo delle misure normali.
- Nel caso l'aggiudicatario non abbia portato a termine l'utilizzazione nel tempo stabilito all'articolo n. 18 sarà obbligato a pagare all'Ente venditore una penale di € 25,82 per ogni giorno di ritardo sul termine fissato per l'utilizzazione. Il legname non utilizzato e non sgombrato entro il periodo fissato resterà a favore dell'Ente venditore, senza che esso debba pagare all'aggiudicatario, indennità o compenso alcuno, oppure, l'Ente venditore, rinunciando a tale suo diritto, potrà obbligare l'aggiudicatario a portare a termine l'utilizzazione, previo il pagamento della penale di cui al presente comma.

G) EVENTUALI AGGIUNTE ED INTEGRAZIONI

1. Le piante assegnate al taglio con diametro inferiore a 17,5 cm. sono state contrassegnate con due specchiature sul fusto a 1,30 metri di altezza; le piante che presentano diametro maggiore o uguale a 17,5 cm. presentano specchiatura sul tronco a 1,30 metri a monte e a valle e su apposita specchiatura al ceppo è impresso il bollo del martello forestale **I TV 343 MP**.
2. Come da consuetudine, in deroga all'art.20 del presente Capitolato, le misure dell'abete rosso vengono classificate in un unico assortimento.

Vittorio Veneto, 4 aprile 2018

IL TECNICO COMPILATORE Pianca dott. for. Marco



Per presa conoscenza l'AGGIUDICATARIO.....